

## **Sentenza. n. 53 depositata il 13 marzo 2020**

**Materia:** Sanità

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lett.l), della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n.66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), **art. 2, comma 1**

**Esito:** dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n.66

L'art. 2, comma 1, della legge n. 66 del 2018 della Regione Puglia stabilisce che *“presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest'ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità”*.

La citata disposizione, pur avendo carattere essenzialmente organizzativo, è stata ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di rilevanza nell'ambito del diritto civile perché contrastante con gli artt. 62 e 67 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, disciplinante il rapporto di lavoro dei medici di continuità assistenziale.

L'impugnazione della norma regionale per violazione dell'art.117, comma secondo, lett. l), Cost., presuppone, pertanto, che la Regione Puglia abbia legiferato in materia di “ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa statale.

In breve, viene chiesto al giudice costituzionale l'individuazione dell'ambito materiale sul quale viene ad incidere la norma regionale impugnata, un esame che porta la Corte a riesaminare la normativa disciplinante il rapporto di lavoro dei medici di continuità assistenziale.

L'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che il rapporto tra i medici di medicina generale e il Servizio sanitario nazionale (SSN) sia disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali che venivano allora negoziati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

La norma ultima citata è stata poi sostituita dall'art.52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n.289 che innova la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva introducendo l'osservanza di alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i quali, l'art. 40 che al comma 1, così recita: *“sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici”*, ambito nel quale la Corte intende anche ricomprendere la disciplina afferente alle modalità di esercizio delle funzioni.

Sulla base della cornice normativa così ricostruita, la Corte costituzionale giunge alla conclusione che, seppure il rapporto di lavoro dei medici di continuità assistenziale rientri nella materia

“ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa statale, è legittima la disposizione dell’art. 2, comma 1, della l.r. n. 66 del 2018 della Regione Puglia, istitutiva di sedi *“del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità”*, in quanto reca una prescrizione di carattere organizzativo nell’erogazione del servizio sanitario, materia di competenza legislativa concorrente, ambito in cui le Regioni sono legittimate ad adottare la legislazione di dettaglio.

L’esame di legittimità costituzionale della norma regionale non si esaurisce, però, nell’individuazione della competenza legislativa concorrente in materia sanitaria. Deve essere anche verificato il rispetto di principi posti nella normativa statale vincolanti per la normativa regionale di dettaglio. A questo fine la Corte ha esteso il suo esame sulle altre disposizioni della legge n.66 del 2018 della Regione Puglia, verificando le finalità della stessa di *“impegnare l’amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e del norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo”* e l’invarianza di spesa, non comportando la legge regionale *“nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale”*.

,